



PARERE MOTIVATO
n. 143 in data 21 giugno 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità del Suap per intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale ditta proponente S.A.I.P. s.p.a. Comune di Jesolo (VE)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 Giugno 2016 come da nota di convocazione in data 17 Giugno 2016 prot. reg.237951;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Ufficio Suap del Comune di Jesolo, per conto della ditta proprietaria S.A.I.P. s.p.a., con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 184697 del 11.05.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la pratica Suap per intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale ditta proponente S.A.I.P. s.p.a. nel Comune di Jesolo;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.7517 del 9.06.16 assunto al prot. reg. al n.225188 del 9.06.16 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna che di seguito si riporta:

Considerato che la normativa vigente prevede che, per determinate fattispecie di piani, ovvero di programmi, l'assoggettamento a VAS sia subordinato all'esito positivo della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i e all'*Allegato 1*, esaminato il rapporto preliminare, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolari n. 5 e n.6 del 19 marzo 2010 della Direzione Generale PBAAC e alla Circolare n.26 del 15 maggio 2012 della Direzione Regionale del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

1. Caratteristiche del piano o del programma, ed influenza su altri piani o programmi o progetti

La variante in esame interessa una fascia di territorio che si propende nel territorio agricolo delle recenti bonifiche di Jesolo, a partire dalla Strada Regionale n.43, nel tratto a nord di Jesolo Paese in cui questa lambisce l'alveo del fiume Sile.

L'area è riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente quale area "F2-1 zona per aviosuperficie", destinata in base all'articolo 50 delle Norme tecniche di attuazione alla costruzione di una pista per veicoli. La variante in oggetto ne propone invece la destinazione a zona agricola "E2-1 di valore agricolo produttivo".

L'area è attualmente parte integrante dell'azienda agricola della ditta richiedente, che mantiene ad oggi la funzione produttiva su una superficie di 270 ha destinati prevalentemente a seminativo, in continuità con l'ampio contesto rurale, il cui paesaggio è riconducibile alle matrici agrarie e idrauliche della bonifica. Come riportato nel Rapporto preliminare "*L'azienda agricola S.A.I.P. SpA intende confermare la propria vocazione di produzione agricola e a tal fine rileva che nel PRG di Jesolo, all'interno della proprietà, viene indicata una zona normata come F2.1-53 "zona per aviosuperficie", che contrasta con la destinazione agricola ed in particolare sottrae agli usi agricoli tutti i fabbricati aziendali, storicamente destinati a magazzini e stoccaggio dei prodotti agricoli. L'individuazione della zona per aviosuperficie è posta perpendicolarmente alla strada regionale n. 43 e divide in due porzioni l'intera azienda. Questa destinazione d'uso è incompatibile con l'attività economica in essere e che si vuole preservare, oltre ad essere ostativa di possibili evoluzioni della compagine sociale in quanto destinazioni d'uso diverse da quelle agricole non sono ammissibili nel trasferimento di aziende agricole.*"

2. Caratteristiche degli impatti su aree o paesaggi tutelati

L'area in oggetto è parte della fascia tutelata *ex lege* ai sensi dell'articolo 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs.42/2004, quale area situata in greggio all'alveo del fiume Sile.

Per quanto attiene al percorso di pianificazione paesaggistica regionale in atto, l'area di variante rientra nell'ambito di paesaggio n. 14 "Arco costiero adriatico, laguna di Venezia e delta del Po" ed è oggetto della scheda ricognitiva n. 30 "bonifiche e lagune del veneto orientale". All'interno dei "Sistemi e ambiti di progetto" del PALAV l'area di variante è riconosciuta in parte quale "Area di interesse paesistico-ambientale" normata dalla articolo 21 lettera a.

La proposta di variante in oggetto si configura come migliorativa rispetto all'attuale quadro pianificatorio, consentendo il pieno riconoscimento dell'area nello stato di fatto, quale parte integrante del paesaggio circostante avente matrice e vocazione agricola. Il nuovo uso del suolo risulta pertanto coerente con il paesaggio di riferimento ed assicura i caratteri di continuità e unitarietà del contesto rurale, quali fattori di qualità paesaggistica.

Ciò premesso **non si ritiene necessario l'assoggettamento** della variante per l'intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico comunale - ditta SAIP Spa alla procedura di valutazione strategica ambientale.

Si fa presente che questo Ufficio si è già espresso favorevolmente con prot. 5830 del 5.5.2016 ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs.42/2004, in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento di messa in sicurezza della pesa pubblica presente nel piazzale antistante il corpo aziendale, richiesta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive il 3.5.2016.



- Parere n.57989 del 13.06.16 assunto al prot. reg. al n.229630 del 13.06.16 dell'ARPAV di Venezia che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per la pratica SUAP per intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale, ditta proponente S.A.I.P. S.p.A. in Comune di Jesolo.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nella variante si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'Al. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione della variante in questione.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione della variante, da tenere in considerazione.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze della variante verso questa matrice.

In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si fa presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dalla variante. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

Suolo/Sottosuolo

L'intervento, in adempimento al comma 1 art. 7 della L.R. n. 4/2015, è del tutto coerente con le finalità di riduzione del consumo di suolo della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 2, comma 1, lett. d).

Il mantenimento dell'uso agricolo con la mancata trasformazione delle aree oggetto di variante ha impatti positivi sulla salvaguardia del valore ambientale del suolo, del suo ruolo ecosistemico e delle funzioni dal suolo supportate, in particolare:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Infatti, l'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo indotta da nuova edificazione determina l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) eventualmente ripristinabili solo a costi non sostenibili.

Il Rapporto ambientale preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS però non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo e sottosuolo e, per meglio chiarire l'impatto positivo, avrebbe potuto riportare, per le funzioni sopra riportate, un confronto tra lo scenario pre e post variante così da fornire una completa visione e quantificazione dei positivi impatti derivanti dal provvedimento di cui trattasi. Infatti parallelamente ad una analisi dell'uso del suolo (pag. 44) poteva essere presentata una sintetica valutazione dei benefici derivanti alla collettività dal permanere delle superfici allo stato coltivato o naturale, a sostegno della valenza positiva della decisione assunta.



Come supporto a tale valutazione si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene la Variante in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato al recepimento, nella suddetta Variante, delle considerazioni fin qui descritte.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 101/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la pratica SUAP n. 01744800242-21032016-1559 "Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale". Ditta proponente: S.A.I.P. Spa., nel Comune di Jesolo (VE).

Pratica n. 3286

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Andrea Rizzi, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 184697 del 11/05/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede l'intervento della messa in sicurezza della pesa collocata all'interno del piazzale dell'azienda, prospiciente la strada SR43, e la riclassificazione dell'area ricadente all'interno della proprietà che il P.R.G. vigente classifica come ZTO F2.1-53 "zona per aviosuperficie", trasformandola in in ZTO E2.1 "di valore agricolo produttivo";

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;



RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti il quanto l'idoneità per le specie rispetto alla tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la pratica SUAP n. 01744800242-21032016-1559 "Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale". Ditta proponente: S.A.I.P. Spa., nel Comune di Jesolo (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 101/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 21 giugno 2016, che evidenzia come la pratica Suap per intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale ditta proponente S.A.I.P. s.p.a. nel Comune di Jesolo, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la pratica Suap per intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale ditta proponente S.A.I.P. s.p.a. nel Comune di Jesolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.6 pagine.